



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
UFFICIO VOLONTARIATO, RELAZIONI ISTITUZIONALI E INTERNAZIONALI
SERVIZIO VOLONTARIATO

Oggetto: Intesa tra Governo, Regioni, Province, Comuni e Comunità montane concernente i criteri per la concessione da parte del Dipartimento della Protezione Civile dei contributi per il finanziamento di progetti presentati dalle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile nel triennio 2007 - 2009.

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, recante 'Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile', di seguito indicato come 'Regolamento', e, in particolare, gli articoli:

- **2**, che prevede:
 - o che alle organizzazioni di volontariato iscritte nell'elenco nazionale di cui all'art. 1, comma 3, del medesimo Regolamento possano essere concessi contributi per il potenziamento delle attrezzature e dei mezzi, per il miglioramento della preparazione tecnica e per la formazione dei cittadini;
 - o che le domande per la concessione dei predetti contributi debbano essere presentate sull'apposita modulistica allegata al Regolamento entro il 31 dicembre di ciascun anno;
 - o che i contributi siano erogati, di norma, in misura non superiore al 75% del fabbisogno documentato;
- **3 e 4**, che precisano la documentazione da allegare alle domande per la concessione dei predetti contributi;
- **5** che prevede che i criteri generali di ripartizione dei contributi vengano definiti, coerentemente con i piani di emergenza previsti dall'art. 107, comma 1, lettera f), n. 2) del decreto legislativo n. 112/1998, d'intesa con la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e che restino in vigore per un triennio;
- **6**, che specifica gli obblighi ai quali sono soggetti i beneficiari dei predetti contributi;
- **7**, che detta disposizioni in materia di accertamenti volti a verificare l'avvenuto potenziamento delle attrezzature, dei mezzi e delle strutture in conformità ai progetti finanziati;

VISTO il richiamato art. 107 comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che tra le funzioni mantenute allo Stato attribuisce rilievo nazionale alle competenze concernenti la predisposizione dei piani di emergenza di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e la loro attuazione;

CONSIDERATO che l'art. 108, comma 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, conferisce alle amministrazioni regionali le funzioni inerenti gli interventi per l'organizzazione e l'utilizzo del volontariato;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
UFFICIO VOLONTARIATO, RELAZIONI ISTITUZIONALI E INTERNAZIONALI
SERVIZIO VOLONTARIATO

CONSIDERATO che l'art. 117, comma 6, della Costituzione attribuisce alle regioni la potestà regolamentare nelle materie di legislazione concorrente;

VISTO l'articolo 5-bis, comma 7, della legge 9 novembre 2001, n. 401, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, che stabilisce che tutti i riferimenti all'Agenzia di protezione civile, già prevista dall'articolo 79 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, contenuti nella legislazione vigente, si intendono rivolti al Dipartimento della protezione civile;

DATO ATTO che, da ultimo, sulla Gazzetta Ufficiale – serie generale, n. 187 del 12 agosto 2005 è stato pubblicato il Provvedimento con il quale questa Conferenza ha sancito l'accordo sui criteri e le procedure per la concessione dei contributi di cui trattasi alle organizzazioni di volontariato di protezione civile per i progetti prodotti nel triennio 2004-2006;

DATO ATTO che il susseguirsi serrato di eventi calamitosi di rilievo nazionale e locale non hanno reso possibile la definizione tempestiva dei summenzionati criteri generali per il triennio 2007-2009 e che, nel frattempo, numerose organizzazioni di volontariato interessate hanno presentato propri progetti, attenendosi alle disposizioni metodologiche specificate nel richiamato accordo relativo al triennio 2004-2006; ;

RITENUTO di procedere alla definizione dei criteri generali per il triennio 2007-2009 attenendosi, nella sostanza, alle indicazioni fornite nel precedente periodo;

CONSIDERATI gli esiti della riunione tecnica del 1° dicembre 2009 in occasione della quale, sotto il profilo tecnico, sono stati concordati i criteri oggetto del presente accordo tra i rappresentanti delle autonomie e della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile;

CONSIDERATO che in corso di seduta i rappresentanti delle regioni e delle province autonome, dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNCEM hanno convenuto sul perfezionamento del presente accordo nei termini sotto riportati;

SI PROPONGONO I SEGUENTI CRITERI DI RIPARTIZIONE DEI CONTRIBUTI

In ordine ai criteri di selezione dei contributi erogabili per il finanziamento di progetti presentati da organizzazioni di volontariato di Protezione Civile nei seguenti termini:

1) BENEFICIARI

Possono presentare domanda di accesso ai contributi per potenziamento delle attrezzature e dei mezzi e per il miglioramento della preparazione tecnica e per la formazione dei cittadini:



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE UFFICIO VOLONTARIATO, RELAZIONI ISTITUZIONALI E INTERNAZIONALI SERVIZIO VOLONTARIATO

organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte nell'elenco nazionale del Dipartimento antecedentemente alla data di presentazione della domanda e precisamente:

- organizzazioni anche di rilievo non nazionale, iscritte nell'elenco nazionale del Dipartimento della Protezione Civile considerate operative dalle Amministrazioni regionali, nonché i gruppi comunali di protezione civile;
- organizzazioni di rilievo nazionale iscritte nell'elenco nazionale del Dipartimento della Protezione Civile, ivi comprese le sezioni locali delle medesime organizzazioni anche se non individualmente iscritte nel predetto elenco nazionale.

Possono, inoltre, presentare domanda i coordinamenti territoriali delle organizzazioni di volontariato di protezione civile, ove costituiti.

2) OGGETTO

I contributi possono essere erogati per progetti finalizzati:

- al potenziamento delle attrezzature e dei mezzi sia mediante interventi sulle dotazioni già acquisite sia mediante acquisizione di nuovi mezzi e attrezzature;
- al miglioramento della preparazione tecnica mediante lo svolgimento delle pratiche di addestramento e di ogni altra attività, anche a carattere formativo diretta a conseguire un miglioramento qualitativo ed una maggiore efficacia dell'attività espletata dalle organizzazioni, ed alla formazione dei cittadini diretta a divulgare fra i cittadini la cultura di protezione civile ed a favorire la conoscenza delle nozioni e l'adozione dei comportamenti individuali e collettivi, utili a ridurre i rischi derivanti dagli eventi di protezione civile e ad attenuarne le conseguenze, le cui finalità didattiche siano state giudicate compatibili con gli orientamenti formativi del Dipartimento della protezione civile.

3) MODALITA' DI PRESENTAZIONE DEI PROGETTI E CAUSE DI INAMMISSIBILITA'

Al fine dell'accesso ai contributi, le organizzazioni di cui al punto 1) presentano istanza al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con le modalità di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, e secondo le prescrizioni istruttorie richieste dal Dipartimento.

Saranno presi in esame i progetti pervenuti al Dipartimento della Protezione Civile dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2009.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE UFFICIO VOLONTARIATO, RELAZIONI ISTITUZIONALI E INTERNAZIONALI SERVIZIO VOLONTARIATO

L'istanza ed i relativi allegati devono essere completi secondo quanto previsto dagli articoli 3 e 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194. Essendo già stata completata dall'Ufficio competente l'istruttoria preliminare sui progetti presentati nel corso dell'anno 2007, le istanze pervenute dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2009 che risulteranno incomplete saranno dichiarate inammissibili e di tale determinazione verrà data comunicazione all'organizzazione proponente.

Il Dipartimento della Protezione Civile è autorizzato ad apportare d'ufficio le integrazioni e correzioni meramente formali alle istanze pervenute.

4) ESCLUSIONE

Al di là delle cause di inammissibilità sopra illustrate, sono altresì esclusi dal finanziamento:

- i progetti di organizzazioni che non abbiano adempiuto correttamente all'assolvimento delle indicazioni istruttorie relative alla realizzazione di analoghi progetti finanziati negli anni precedenti;
- i progetti di organizzazioni di rilievo non nazionale che prevedano la successiva assegnazione dei materiali e mezzi ad organismi, organizzazioni ed enti diversi dalla organizzazione proponente ad esclusione dei comuni relativamente ai gruppi comunali;
- i progetti per i quali non venga esplicitamente garantita la totale copertura dei restanti costi del progetto, con obbligo dell'indicazione della fonte di finanziamento pubblico e privato;
- i progetti che prevedano l'acquisizione di materiali e mezzi usati;
- i progetti che prevedano l'acquisto, la costruzione, interventi di ristrutturazione ecc. di beni immobili e/o analoghe opere prefabbricate, fatte salve specifiche autorizzazioni determinate dalla peculiarità del progetto, arredi di interni o comunque elementi giudicati non direttamente connessi alle attività di Protezione Civile;
- i progetti proposti singolarmente da organizzazioni facenti parte di un coordinamento che abbia presentato, nel medesimo triennio, un proprio progetto.

Delle determinazioni di esclusione verrà data comunicazione all'organizzazione proponente.

5) CONFERMA ED EVENTUALE RIFORMULAZIONE DEI PROGETTI AMMISSIBILI



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE UFFICIO VOLONTARIATO, RELAZIONI ISTITUZIONALI E INTERNAZIONALI SERVIZIO VOLONTARIATO

Tenuto conto dell'esigenza di esaminare i progetti pervenuti nell'intero triennio, al fine di consentire il congruo concorso alla realizzazione dei progetti e in considerazione dell'esigenza di aggiornarne finalità e contenuti, il Dipartimento della Protezione Civile, una volta definite le esclusioni e le inammissibilità, come precisato nei precedenti articoli, provvederà a richiedere alle organizzazioni che hanno presentato uno o più progetti ammissibili nel periodo 1° gennaio 2007 – 31 dicembre 2009 la conferma e riformulazione del progetto sulla base dei seguenti criteri:

- riduzione ad un unico progetto per l'intero triennio (qualora siano state presentate più richieste nel corso dei 3 anni);
- riconfigurazione del progetto prescelto nel rispetto delle seguenti limitazioni:
 - fissazione di un importo massimo del contributo concedibile da stabilirsi sulla base del confronto tra il numero dei progetti presentati e le risorse disponibili allo scopo nel bilancio di previsione 2010 del Dipartimento della Protezione Civile;
 - cofinanziamento da attestare nella misura minima del 25% dell'importo del contributo richiesto.

A tal fine le organizzazioni dovranno fornire il richiesto riscontro, con nota scritta, entro 90 giorni dalla data di ricezione della richiesta di conferma e riformulazione.

Relativamente alla quota di co-finanziamento, l'organizzazione sarà tenuta ad allegare una dichiarazione attestante l'effettività della contribuzione, sottoscritta dal soggetto donatore (privato, società, altro).

Progetti di importo complessivo (contributo più co-finanziamento) superiore alla soglia massima stabilita come sopra specificato (contributo massimo più 25% di co-finanziamento) potranno essere considerati a condizione che il soggetto proponente assicuri, con le suindicate modalità, le fonti di provenienza delle risorse di co-finanziamento aggiuntive.

La conferma e riformulazione dei progetti non consente la presentazione di nuovi contenuti, bensì unicamente la rivisitazione e riconfigurazione dei progetti precedentemente presentati nell'intervallo temporale previsto. Per tale ragione saranno dichiarate inammissibili eventuali richieste che si caratterizzino per contenuti difformi o non previsti negli originari progetti presentati.

6) VALUTAZIONE

Il Dipartimento della Protezione Civile valuterà unicamente i progetti che non verranno dichiarati inammissibili o esclusi, a conclusione del processo di conferma e riformulazione di cui al precedente articolo 5. La valutazione avverrà sulla base dei criteri generali concordati.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
UFFICIO VOLONTARIATO, RELAZIONI ISTITUZIONALI E INTERNAZIONALI
SERVIZIO VOLONTARIATO

In considerazione delle specifiche finalità di potenziamento della struttura nazionale di intervento per fronteggiare gli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) della legge 24 febbraio 1992, n. 225, elemento che caratterizza la destinazione dei contributi erogati ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, si stabilisce che una percentuale massima del 50 % degli stanziamenti annui sia riservata alle organizzazioni di volontariato di protezione civile a diffusione nazionale.

Sono considerati prioritariamente progetti e proposte attuati con il coordinamento del Dipartimento della protezione civile e/o delle Amministrazioni regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, da esaminare, in particolare, sotto l'aspetto dei benefici ottenibili in un ambito di progettualità e programmazione nazionale.

7) ISTRUTTORIA TECNICO – AMMINISTRATIVA E MODALITA' DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

In presenza di un cofinanziamento dichiarato, documentato ed esattamente quantificato da parte dell'organizzazione richiedente nel rispetto di quanto precisato all'art.5, l'importo del contributo verrà calcolato:

- fermo restando il rispetto dei requisiti sopra esposti;
- tenuto conto delle disponibilità di bilancio;
- a complemento della cifra stanziata da altro ente e, comunque, non oltre l'intero importo del progetto.

Il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, verificata la rispondenza dei progetti presentati ai requisiti stabiliti dal D.P.R. 194/01 nonché ai criteri generali precisati nel presente accordo, provvede all'approvazione dell'elenco dei progetti ammessi a contributo e dei relativi importi.

Tale elenco viene trasmesso alle regioni e province autonome e alle organizzazioni beneficiarie, che sono tenute a comunicare l'accettazione del contributo al medesimo Dipartimento – Servizio Volontariato, entro il termine perentorio di 45 giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al precedente paragrafo. Decorso inutilmente tale termine, il progetto verrà stralciato dall'elenco e non potrà essere finanziato. Della determinazione di stralcio verrà data comunicazione all'organizzazione inadempiente.

Nella comunicazione di accettazione l'organizzazione proponente può richiedere l'eventuale variazione di mezzi o attrezzature originariamente previsti.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
UFFICIO VOLONTARIATO, RELAZIONI ISTITUZIONALI E INTERNAZIONALI
SERVIZIO VOLONTARIATO

Tale variazione, che è subordinata all'approvazione del Dipartimento della protezione civile, è consentita unicamente previa presentazione di nuovi preventivi e relativamente alla sostituzione dei mezzi o delle attrezzature originariamente proposti con mezzi o attrezzature di nuova concezione e pari o superiore capacità operativa: qualora le sostituzioni proposte comportino un incremento dei costi, il contributo si intende confermato nella misura originaria; qualora le sostituzioni proposte comportino una riduzione dei costi, il contributo si intende proporzionalmente ridotto. Decorsi 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di variazione, la richiesta si intende accolta.

Successivamente il Dipartimento procede all'erogazione dei contributi spettanti in un massimo di 3 tranches:

- un primo acconto pari al 40% del contributo concesso, a seguito della ricezione della comunicazione di accettazione del contributo;
- un eventuale secondo acconto, pari ad un ulteriore 40% del contributo concesso, su richiesta dell'organizzazione proponente attestante l'avvenuta realizzazione di almeno il 50% del progetto;
- un saldo nella misura rimanente, su richiesta dell'organizzazione proponente a conclusione del progetto, contenente in allegato, la rendicontazione delle spese sostenute e la corrispondente documentazione fiscale comprovante le spese sostenute.

Alle organizzazioni beneficiarie viene accordato un anno di tempo, a far data dall'accreditamento del primo acconto del contributo, per realizzare completamente il progetto nell'articolazione confermata nella comunicazione di accettazione del contributo.

L'organizzazione può chiedere un'unica e motivata proroga, per un massimo di 6 mesi, entro 30 giorni dalla scadenza del predetto termine. Il Dipartimento della Protezione Civile, valutate le motivazioni addotte, si riserva di autorizzare la proroga. Decorsi 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta di proroga, essa si intende accolta.

Decorso il termine per la realizzazione del progetto e l'eventuale proroga autorizzata dal Dipartimento, l'organizzazione è tenuta a presentare la richiesta di erogazione dell'eventuale saldo, la rendicontazione delle spese sostenute e la corrispondente documentazione fiscale comprovante le spese sostenute entro i successivi 60 giorni.

In caso di parziale realizzazione del progetto, il Dipartimento, valutato che le attività concorrono comunque al perseguimento delle finalità originarie del progetto, può erogare il contributo nella misura parziale spettante, ovvero richiedere la restituzione dell'eventuale somma eccedente. In caso di valutazione negativa, il Dipartimento provvede a richiedere la restituzione integrale degli acconti eventualmente erogati.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
UFFICIO VOLONTARIATO, RELAZIONI ISTITUZIONALI E INTERNAZIONALI
SERVIZIO VOLONTARIATO

8) ACCERTAMENTI

Il Dipartimento della protezione civile provvederà ad effettuare gli accertamenti previsti dall'art. 7 del D.P.R. 194/2001 coinvolgendo, ove possibile, nelle attività di accertamento anche funzionari tecnici ed amministrativi all'uopo segnalati dalle Regioni e dalle Province Autonome di Trento e di Bolzano, definendo le modalità di tale coinvolgimento con successivi accordi.

La violazione delle prescrizioni contenute nel D.P.R. 194/2001 e nella presente intesa, può provocare la revoca del contributo o dell'acconto già erogato, nonché il relativo recupero che verrà maggiorato degli interessi al tasso legale.

Qualora dagli accertamenti emergano elementi di dolo o colpa grave, il Dipartimento provvederà all'adozione di un provvedimento motivato di esclusione dell'organizzazione dalla concessione di contributi per la durata di cinque anni. Il provvedimento di esclusione sarà comunicato alla Regione o Provincia Autonoma ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competenti ed eventuali richieste avanzate nel quinquennio di esclusione sono irricevibili.